IVLa sottoscrit	ola	, nato/a a	, Prov,	, il	, residente
ìn	, domiciliato pe	r la carica presso la sede legale sotto indicata, in	qualità di		,
della	, con	sede in, Pr	ov, via	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
n C	AP, codice fiscale n	e partita IVA n.		, ai fini della p	artecipazione alla
procedura ape	ta per l'affidamento del servizio di v	entiloterapia meccanica domiciliare per le esigenze	della ASL Roma I. per	il lotto in oggetto).

OFFRE

quale prezzo unitario (canone di noleggio giornaliero) per lo svolgimento del serviziò:

000 000 000 000 000 000	DESCRIZIONE	QUANTITÀ COMPLESSIVE (Q)	PREZZO UNITARIO * (IVA esclusa, In cifre, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO UNITARIO * (IVA esclusă, în lettere, max 2 cifre decimali) € (Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in clfre, max 2 clfre decimali) • Ptot = (Q,x Pu)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa; In lettere. max 2 cifre decimali) € Prot = (Q.x Pu)
ı	PRESSO VOLUMETRICO (pazienti NIV ad atto livello di complessità)	229950	€,	Euro,	€,	Euro
2	PRESSO VOLUMETRICO alfa fasola (pazienti con ventilazione invasiva >16 ore)	142350	€,	Euro,	€	Euro,
3	ASSISTENTE ALLA TOSSE	73000	€,	Euro,	€,	Euro
4	SATURIMETRÓ	113150	€	Euro,	€	Euro
5	ASPIRATORE IN PZ TRACHEO	171550	€,	Euro	€,	Euro
:.	VALORE	COMPLESSIVO [DELL'OFFERTA LOTTO	3.*	€,_	Euro

^{*} Sono <u>inammissibili</u> le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, <u>sia con riferimento al valore totale del lotto, sia con riferimento ai prezzi di noleggio giornaliero a base d'asta previsti per ogni singola apparecchiatura nell'allegato A al capitolato tecnico.</u>



IVA applicata:	IVA applicata:	
----------------	----------------	--

Inoltre, si indicano i seguenti prodotti consumabili obbligatori per il lotto in questione, come da allegato A al Capitolato tecnico, e i relativi prezzi offerti per il caso di superamento durante l'esecuzione del contratto del quantitativo minimo richiesto e già ricompreso nel canone di noleggio giornaliero. Tali prezzi non concorrono alla valutazione dell'offerta economica dell'operatore:

Apparecchiatura di riferimento	TIPOLOGIA CONSUMABILE (denominazione allegato A Capitolato tecnico, voce "Materiale di consumo")	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) €	PŘEZZO UNITARIO (IVA esclusa, in lettere, max 2 cifre décimali) €	% Iva applicabile
				€	Euro	%
				€,	Euro	%
				€,	Euro	%
				€,	Euro	%
				€,	Euro,	%
				€,	Euro	%
	-			€,	Euro	%
				€	Euro	%
				€,	Euro,	%
				€	Euro	%
				.€	Euro .	%
			<u> </u>	€,	Euro,	%
				€	Euro	%
-		-		€	Euro	%
				€,	Еиго	%
				€	Euro,	%
	-			€	Euro,	%
				€	Euro	%
				€,	Euro	%



€	Euro	%
€,	Euro,	%
€	Euro	%
€,	Euro	%
	Euro	%
€	Euro,	%
€,	Euro	%
€,	Euro	%
€,	Euro,	%
€	Euro,	%
€	Euro,	%
€	Euro	%
€	Euro,	%
€,	Euro	%
€,	Euro	%
€	Euro,	%
€	Euro	%
€,	Euro,	%
€,	Euro,	%

Si allega infine al presente documento un listino prezzi concernente gli ulteriori consumabili facoltativi offerti in relazione alle apparecchiatur	e del lotto di
riferimento, in relazione ai quali l'operatore economico applicherà il seguente sconto percentuale: % (numero),	_% (lettere).
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e delle responsabilità per	iali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto, sotto la propria responsabili	tà,



DICHIARA

	che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa è pari a €
	//
-	che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016, il costo relativo alla manodopera è pari a €
	, li
ij.	Documento deve essere firmato digitalmente



L	otto 4					
W	La sottoscritto/a		, nato/a a		, Prov, il	, residente
in		_, domiciliato per	la carica presso la sede	legale sotto indicata, in qua	alità di	
de	ella	, con :	sede in	, Prov.	, via	
n.	, CAP, cod	dice fiscale n		e partita IVA n	, ai	i finì della partecipazione alla
pr	ocedura aperta per l'affidamento	del servizio di ve	ntilocerapia meccanica do	miciliare per le esigenze dell	a ASL Roma I, per il lot	to in oggetto,
			. 0	FFRE		
q٤	iale prezzo unitario (canone di no	oleggio giornaliero	o) per lo svolgimento del :	servizio:		
1	- DÉSCRIZIONE	QUANTITÀ COMPLESSIVE (Q)	PREZZO UNITARIO.* (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € (Pu)	(IVA esclusa, în lettere, max 2 cifre decimali)	PREZZO TOTALE (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) € Ptot = (Q x Pu)	
1	UMIDIFICATORE AD ALTI FLUSSI ADULTI	36500	€,	Euro	€,	Euro
2	UMIDIFICATORE AD ALTI FLUSSI PEDIATRICO	36500	€,	Euro	€,	Euro
3	DISPOSITIVI PER GINNASTICA RESPIRATORIA	14600	€	Euro	€,	Euro
4	SATURIMETRO PEDIATRICO	14600	€	Euro,	€	Euro
5	CONCENTRATORE D'OSSIGENO fisso	14600	€	Euro,	€,	Euro
_	CARDIO MONITOR	14600	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5

VALORE COMPLESSIVO: DELL'OFFERTA LOTTO 4*



Euro

^{*} Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, sia con riferimento al valore totale del lotto, sia con riferimento ai prezzi di noleggio giornaliero a base d'asta previsti per ogni singola apparecchiatura nell'allegato A al capitolato tecnico.

_

Inoltre, si indicano i seguenti prodotti consumabili obbligatori per il lotto in questione, come da allegato A al Capitolato tecnico, e i relativi prezzi offerti per il caso di superamento durante l'esecuzione del contratto del quantitativo minimo richiesto e già ricompreso nel canone di noleggio giornaliero. Tali prezzi non concorrono alla valutazione dell'offerta economica dell'operatore:

Apparecchiatura di řiférimento	TIPOLOGIA CONSUMABILE (denominazione allegato A Capitolato tecnico, voce "Materiale di consumo")	NOME COMMERCIALE	CODICE PRODOTTO	PREZZO UNITARIÓ (IVA esclusa, in cifre, max 2 cifre decimali) €	PREZZO UNITARIO (IVA esclusa; in lettere, max 2 cifre decimali) €	% iva applicabile
				€,	Euro	%
				€,	Euro	%
				€	Euro	%
				€	Euro	%
-				€,	Euro,	%
				€	Euro	%
				€	Euro	%
				€,	Euro	%
				€	Euro	%
_				€,	Euro	%
				€,	Euro ,	%
				€,	Euro,	%
				€	Euro,	%
			-	€	Euro,	%
				€,	Euro	%
,				€	Еиго,	%
				€,	Euro,	%
				€,	Euro,	%
				€,	Euro,	%



				€	Euro	,%
				€	Euro	,%
			-	€	, Euro	,%
		·		€	Euro	%
riferimento, in re Inoltre, ai sensi e	elazione ai quali l'operatore e per gli effetti degli artico	e economico applicherà il se li 46 e 47 del d.P.R. 445/200	guence sconto percenti 00, consapevole delle co	nale:, % (erti in relazione alle apparecchiati numero), ninistrative e delle responsabilità p ecreto, sotto la propria responsab	% (lettere). enali previste in
			DICHIARA			
	_ (10, d.lgs. 50/2016, il costo /); d.lgs. 50/2016, il costo relat			ercizio dell'attività svolta dall'impi	resa è pari a €
	li .					



Il Documento deve essere firmato digitalmente

æ

.

1

1

•

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e idelle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare
 o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione
 alla gara e nella formulazione dell' offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma I al qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma I, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

ALLEGATO 5 - INFORMATIVA PRIVACY



Si fornisce, qui di seguito, l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, che sarà effettuato da questa Amministrazione in relazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e forniture.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

I dati personali saranno trattati per le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di realizzare tale fine. Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, come ad es. il controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. n. 445/2000) o altri controlli e verifiche imposte dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Modalità e logica del trattamento

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) elo attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Roma I, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193- Roma

Diritti

In relazione al trattamento dei dati, ci si potrà rivolgere alla suddetta Azienda per esercitare i diritti che la normativa sulla protezione dei dati personali riserva agli interessati

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Azienda Sanitaria Locale Roma I è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia ammesso il subappalto, in tale evenienza si applicano altresì le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del succitato articolo 28





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

ALLEGATO 6 - CONTRATTO PRIVACY



PATTUIZIONI TRA TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

(artt. 4, paragrafo 8, e 28 del Regolamento UE n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24.4.2016)

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale Roma I, con sede legale in Borgo S. Spirito 3, rappresentata dal suo legale rappresentante (Direttore Generale), Dott. Angelo Tanese,
Soc, rappresentata
•••••••••••••••••••
Premessa
- l'Azienda Sanitaria Locale Roma I è Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, anche, Titolare) riferibili agli interessati, sia utenti di servizi aziendali che dipendenti dell'Azienda; - il servizio affidato al Fornitore
Tutto ciò premesso, l'Azienda Sanitaria Locale Roma I, quale Titolare del Trattamento, e
quale Responsabile del trattamento, stabiliscono, di comune accordo, le seguenti pattuizioni.
The Segments Pattorial Pattorial Segments Pattorial

Art.

(Autorizzazione e limiti del trattamento)

- 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Il Titolare del trattamento, con il presente atto, autorizza il Fornitore, ovvero il Responsabile del trattamento, ad effettuare il trattamento, con utilizzo:
 - a) in via principale, di soli dati anonimi ed opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - b) in via subordinata, soli dati personali, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati anonimi;
 - c) in ultima ipotesi, anche dati personali particolari, qualora le attività non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di soli dati personali e;
- 3. dei dati nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione al servizio, con divieto di utilizzazione per finalità diverse, salvo ulteriore finalità imposte dalla legge.

4. Non è consentita la diffusione di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona mentre la comunicazione e diffusione di altri dati personali e particolari (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica) è consentita solo a condizione che tali operazioni siano previste da specifiche disposizioni di legge, da altre specifiche pattuizioni relative al servizio affidato o da altra successiva pattuizione.

Art. 2

(Obblighi del Responsabile del trattamento)

- I. Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza della sopra citata normativa sulla protezione dei dati personali e del presente atto, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima.
- 2. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, assicura che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
 - trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.
- 3. Il Responsabile assume l'impegno di applicare le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:
 - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico
 - l'accesso fisico o informatico (mediante credenziali informatiche) ai dati personali a soli incaricati del trattamento (anche a quelli designati dal Titolare) e solo se tale accesso sia strettamente necessario per consentirgli di adempiere ai compiti loro assegnati.
- 4. Il Responsabile, relativamente alle persone fisiche di cui si avvale nel fornire il servizio affidatogli, si impegna:
 - a. ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento soli incaricati che si siano impegnati, per iscritto, all'obbligo di riservatezza e/o assicura che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - b. ad impartire istruzioni sul corretto trattamento nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
 - c. se l'accesso è da consentire a particolari incaricati (persone fisiche con compiti di Amministratore di Sistema), al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009). Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo;
- 5. Il Responsabile, nel caso in cui sia prevista la raccolta dati pertinenti e necessari per l'esecuzione del servizio, si impegna a fornire agli interessati (utenti del servizio) l'informativa

- sul trattamento dei dati personali (esplicitandovi gli estremi identificati del Responsabile e del Titolare per il cui conto è effettuato il trattamento) e, se del caso, , acquisire da essi la debita autorizzazione al trattamento (consenso).
- 6. Il Responsabile si impegna a mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo e/o al suo Responsabile per la protezione dei dati personali, il diritto di ottenere informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi dati o documentazione relativi al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni fornite al Titolare a fini di verifica siano utilizzate solo per tali finalità.
- 7. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo ed ogni altra notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario e, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia violazione di dati personali e dell'eventuale nomina di sub-responsabili di cui al successivo articolo.
- 8. Il Responsabile ha facoltà di consultare il Responsabile per la protezione dei dati personali del Titolare per ogni questione relativa al trattamento di propria competenza.

Art. 3

(Sub-responsabili del trattamento in Italia)

- I. Se consentito il subappalto dalla Convenzione/Contratto per l'affidamento del servizio, col presente atto, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile iniziale del trattamento a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del Servizio.
- 2. Nel caso in cui il Responsabile iniziale del trattamento faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla succitata normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile iniziale del trattamento si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descrive analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal Titolare al Responsabile ai sensi della normativa vigente, del presente atto e degli applicabili provvedimenti speciali della competente Autorità di Controllo, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.
- 3. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale del trattamento riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Cliente da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.
- 4. Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Cliente di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Art. 4 (Sub-responsabili del trattamento all'estero)

- 1. Fermo restando quanto stabilito nel precedente articolo, il Responsabile si impegna, a stipulare con eventuali subfornitori o società della medesima Holding (controllante o operative) di cui fa parte, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali adottate dalla stessa Commissione Europea. L'elenco delle décisioni di adeguatezza e delle contrattuali, riguardo, utilizzabili, sono reperibili sul seguente al http://garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-eintenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#2). In ogni caso, fermo restando quanto stabilito nel comma 3 del precedente articolo, il Responsabile assume anche l'impegno a dare contezza delle clausole contrattuali concluse e/o, in caso l'esecuzione del servizio preveda raccolta di dati ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dell'apposita deroga (ulteriore consenso, specifico da parte dell'interessato al trasferimento).
- 2. Rimane a carico del Titolare la richiesta del consenso sia al trattamento sia al trasferimento dei dati all'estero nel caso in cui alla raccolta dati debba provvedere il Titolare e se ciò è stabilito dalla Convenzione/contratto di affidamento del servizio.

Art. 5 (Cessazione del trattamento)

- I. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del Servizio, il Responsabile a discrezione del Titolare e su richiesta di quest'ultimo sarà tenuto:
 - a) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) provvedere alla loro integrale distruzione salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare.
 - b) Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della succitata dichiarazione.
- 2. Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del trattamento e loro riutilizzo, anche in costanza del rapporto in essere, il Responsabile si impegna ad osservare il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13.10.2008 (pubblicato in G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008) o sue eventuali modifiche.

Art. 6 (Sanzioni)

- I. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto sopra previsto e delle altre previsioni in materia di trattamento contenute nella Convenzione/Contratto e relativi allegati e documenti di gara, il Responsabile sarà soggetto a contestazione da parte del titolare del trattamento. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento. Il fornitore dovrà produrre, entro e non oltre 3 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero il titolare del trattamento non le ritenga condivisibili si riserva l'insindacabilità di applicare le seguenti penalità:
 - a. 0,1 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla prima inadempienza;
 - b. 0,2 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla seconda inadempienza;
 - c. 0,4 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla terza inadempienza;

- d. 0,5 per mille del valore annuo dell'ordinativo alla quarta inadempienza.
- 2. Per l'applicazione delle succitate penalità, come per le responsabilità, risarcimento dei danni e rimedi, vale anche quanto stabilito, in materia, dalla Convenzione/Contratto e/o da relativi allegati e/o atti di gara.

Art, 7 (Compenso)

3. Resta inteso tra le parti che il presente atto non comporta alcun diritto a Responsabile iniziale del trattamento ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per il trattamento, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù dei rapporti con il Titolare o con eventuali sub-responsabili del trattamento.

Art. 8 (Rinvio)

- I. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, alla Convenzione/Contratto, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento ne forma parte integrante e sostanziale.
- Rimangono fermi altri obblighi in materia di trattamento del Fornitore nei confronti di altro
 Titolare o Responsabile del trattamento se previsti dalla Convenzione/Contratto, dai relativi
 allegati e documenti di gara.
- 3. Le parti si danno reciprocamente atto di essersi informate sul trattamento dei dati che riguardano le medesime parti.

Art. 9 (Efficacia delle pattuizioni)

I. Le pattuizioni del presente atto avranno efficacia fintanto che sia erogato il Servizio, salvi gli specifici obblighi che per loro natura o per legge sono destinati a permanere.

Art. 10

Accettazione espressa clausole contrattuali

I. Il sottoscritto	, in qualità di				
e legale rappresentante del Forn	itore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di				
	i documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli				
articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che la sottoscrizione del presente atto vale com					
	e condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente				
•	convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di sole e condizioni di seguito elencate: Articolo I (Autorizzazione e				
• • •	2 (Obblighi del Responsabile del trattamento), Articolo 3 (Sub-				
	a), Articolo 4 (Sub-responsabili del trattamento all'estero), Articolo 5				
(Cessazione del trattamento), , A	rticolo 6 (Sanzioni), Articolo 7 (Compenso), Articolo 8 (Rinvio),				
Articolo 9 (Efficacia delle pattuizioni).					
Roma, li	••••				
ll Titolare del trattamento	ll Responsabile del Trattamento				
(Azienda Sanitaria Locale Roma I)	•				
Dott. Angelo Tanese	(





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

ALLEGATO 7 - MODULO ATTESTAZIONE PAGAMENTO BOLLO



MODULO PER L'ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON CONTRASSEGNO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Spazio per l'apposizione del contrassegno telematico

			!	
Cognome		Nome	; \$	
Nato a	Prov.:		II	
Residente in	Prov.:		CAP	
Via/Piazza		N.		
Tel.	Fax	Cod. Fisc.		
IN QUALITÀ DI		<u>-</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
□ Persona fisica	□ Procura	tore speciale		
□ Legale rappresentante della Pers	sona giuridica			
DICHIARA			:	
che, ad integrazione del docume contrassegno telematico su questo di controllo. A tal proposito dichi n.	o cartaceo trattenuto, ara inoltre che la marc	in originale, presso a da bollo di euro l	il mittente, a disposizio 6,00 applicata ha: IDEI	ne degli organi
di essere a conoscenza che l'AS impegna a conservare il presente				
Luogo e data	<u>-</u>	Firm	a digitale	

AVYERTENZE:

I) Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del dichiarante o del procuratore speciale ed allegato sul SATER, come indicato nel paragrafo "Documentazione a corredo" del Disciplinare di gara.





PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA I

ALLEGATO 8 – SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE



II/La sottoscritto/a	, nato/a a,
Prov, il	, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in qualità
di	e legale rappresentante della,
con sede in	, Prov, via, n,
CAP, codice fiscale n.	e partita IVA n,
amministrative e delle respon uso di atti falsi, nonché in co previste dagli articoli 75 e 76	li articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze isabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od aso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, del medesimo Decreto; procedura aperta finalizzata all'acquisizione del
	DICHIARA
continuità aziendale, di cui all' autorizzato alla partecipazione	so per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di come da copia allegata, e di non partecipare alla gara quale impresa to di imprese/rete di imprese:
	ovvero
16 marzo 1942 n. 267, giusto	rdato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. decreto del Tribunale di², come da copia ipare alla gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di
pertanto, al fine di soddisfare i avvale della seguente impresa:	requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla procedura, si
Impresa Ausiliaria:	
Legale rappresentante:	
Sede Legale:	<u> </u>
Codice Fiscale	P.I
Iscrizione C.C.I.A.A. di	n

Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso

Requisiti forniti: 1) _	; 2)	
Ecc³		

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

- attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.
 Lgs. n. 50/2016;
- attesta il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale nonchè delle certificazioni, richiesti dal bando di gara, di cui (l'Impresa concorrente si avvale per poter essere ammessa alla gara;
- 3. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 D. Lgs. n. 50/2016;
- 4. si obbliga verso la Ditta concorrente e l'A.S.L Roma I a fornire i predetti requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione della Convenzione, ovvero non sia più in grado per qualsiasi motivo di dare regolare esecuzione ai contratti, rendendosi inoltre responsabile in solido con la Ditta concorrente nei confronti dell'A.S.L Roma I in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 5. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I./Rete di Imprese, né in qualità di ausiliario di altra Impresa concorrente, né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ed a subentrare in caso di fallimento nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, o comunque nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;

ovvero

³ La ditta concorrente deve indicare le risorse ed i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che dovranno essere messi a disposizione della Impresa ausiliaria

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi sopra previsti;

C. originale o copia della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), R.D. 16 marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che gli obblighi previsti	dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si
applicano anche nei confronti del soggetto	ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a
base di gara.	
, ii,	
	Firma del legale rappresentante ⁴

⁴ La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. U00032	del	30/01/2017		Proposta n.	666	del 18/01/20	17
Oggetto:				,			
Locali, Aziend	e Osp	edaliere, Aziende O	atturazione e di pagamento de spedaliere Universitarie, IRCC DCA n. U00308 del 3 luglio 20	S Pubblici, dell'			
Esten	sore	Ser.	Responsabile del Proc	edimento		Il Dirigente d'	Area
ODORISIO	FEDI	ERICO	ODORISIO FEDE	RICO '		M. GIANNI	co
						-	

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

Si esprime parere favorevole Il Sub Commissario

G. BISSONI

03-

DECRETO n.

Oggetto: Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - modifiche al DCA n. U00308 del 3 luglio 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI, per quanto riguarda i poteri,

- la Legge Costituzionale n. 3/2001;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.; // la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio:
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitărio della Regione Lazio;

VISTI, per quanto riguarda il Piano di Rientro,

- l'articolo 1, comma/799, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la "Legge Finanziaria per l'anno 2007 con il quale viene modificato il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, al-fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009;
- l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai fini dell'rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro:
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro..." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio... omissis... Approvazione del "Piano di Rientro";
- il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;



DECRETO n.

i programmi operativi per il 2013/2015, approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio;

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 689 del 26 settembre 2008 e s.m.i. ha definito nuove modalità di pagamento per i fornitori di beni e servizi del Sistema Sanitario Regionale, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo, denominato "Accordo Pagamenti", e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti oggetto di fatturazione e consentire la razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, garantendo puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento ai fornitori del SSR:

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 813 del 7 novembre 2008, n. 58 del 29 gennaio 2012, n. 358 del 8 agosto 2011 e n. 51 del 17 febbraio 2012 e s.m.i. che hanno esteso l'Accordo Pagamenti e l'utilizzo del Sistema Pagamenti del SSR alle strutture che erogano prestazioni sanitarie provvisoriamente o definitivamente accreditate con il Servizio Sanitario Regionale nonche agli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari non statali, al fine di consentire omogeneità di trattamento delle diverse categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;

VISTO che i programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio, hanno identificato l'Accordo Pagamenti come una delle misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione sia del disavanzo che del'debito, nonché del riallineamento tra cassa e competenza;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 luglio 2012, n.152, che prevede "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che, al fine di recepire la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 10, 1° comma, della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ha apportato modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 maggio 2013, n. 118, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244",



DECRETO n.

che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo per le PA locali di accettare esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico a partire dal 6 giugno 2015;

CONSIDERATO che tale normativa ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI), definito come il sistema informatico di supporto al processo di "ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie" nonché alla "gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica";

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e, in particolare, il Titolo III, Capo I, del citato D.L., concernente: "Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamenti", che ha disposto di anticipare al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica verso le PA locali rispetto ai termini fissati dal suddetto D.M. n. 55/2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00130 del 31 marzo 2015, che ha modificato l'Accordo Pagamenti, al fine di adeguare i tempi di pagamento e le modalità di fatturazione alla normativa vigente, garantendo regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento a tutte le categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale in linea con la normativa nazionale ed europea vigente;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 308 del 3 luglio 2015, che ha introdotto, in linea con la normativa vigente, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari Pubblici, IRCCS Pubblici e dell'Azienda ARES 118", rendendo omogenea la regolamentazione delle modalità di fatturazione e di pagamento dei soggetti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e garantendo il pagamento della spesa corrente evitando, contestualmente, l'insorgere di nuovo debito a valere sul Fondo Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che la suddetta disciplina ha ad oggetto la totalità dei crediti derivanti da contratti finanziati con il Fondo Sanitario Regionale;

RITENUTO OPPORTUNO disporre l'avvio di uno specifico percorso che regolamenti le modalità di fatturazione e pagamento dei crediti non finanziati con il Fondo Sanitario Regionale, tenendo conto della loro specificità;

PRESO ATTO che è operativo un sistema informatico, denominato "Sistema Pagamenti del SSR", finalizzato al monitoraggio e alla dematerializzazione dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla trasmissione dell'ordine

X

DECRETO n.

elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti oggetto di pagamento, che consentirà, inoltre, la gestione delle fasi e dei dati oggetto di tale disciplina;

RITENUTO opportuno, al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica, il cui formato è descritto nell'allegato A al DM n. 55/2013 e nelle "specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio", nonchè la procedura di liquidazione e certificazione del credito, richiedere, ove esistente, l'indicazione, in ogni fattura indirizzata al SSR, del numero e della data dell'ordine di acquisto nonché del numero e della data del Documento di Trasporto;

CONSIDERATO che, per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha anche il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per ricevere e veicolare dal/al Sistema Di Interscambio tutte le fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse;

CONSIDERATO che le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla certificazione del credito derivante da fatture emesse nei loro confronti, quale credito certo liquido ed esigibile, in quanto unici soggetti giuridici che possono verificare la correttezza formale e sostanziale risultante dalla conformità delle prestazioni sanitarie erogate nel rispetto della normativa vigente e dei livelli di assorbimento dei budget assegnati alle strutture, nonché delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste de ordinate, accertando altresì la regolarità amministrativo-contabile delle fatture stesse in base alla normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO che la Regione intervenga con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, al fine di garantire puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie di soggetti che intrattengono rapporti con il SSR, salvaguardando le specificità;

TENUTO CONTO della conclusione dei tavoli di lavoro impegnati a definire un nuovo modello di accordo/contratto di budget nonché le modalità e i tempi di effettuazione dei controlli sulle prestazioni erogate dagli Ospedali Classificati, gli IRCCS Privati e i Policlinici Universitari e sulla fatturazione, liquidazione e pagamento delle fatture stesse;

RITENUTO opportuno, a conclusione dei suddetti tavoli, proseguire con l'erogazione della rata mensile di acconto solo con riferimento alla remunerazione delle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e alla remunerazione delle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 517/1999 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F);

VALUTATA, invece, la necessità, a conclusione dei suddetti tavoli, di interrompere l'erogazione della rata mensile di acconto per tutte le altre tipologie di prestazioni rese nell'esercizio di riferimento e prevedere, a partire dal 1 gennaio 2017, la



DECRETO n.

fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate nel mese di competenza (nel rispetto del limite massimo di risorse assegnate nell'anno di competenza);

RITENUTO opportuno, quindi, apportare le necessarie modifiche al testo della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, di cui all'Allegato A, che le Aziende Sanitarie dovranno continuare ad applicare a tutti i negozi giuridici, includendoli negli stessi quale parte integrante;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare la modifiche apportate alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata, allegata al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre l'obbligo-per le Aziende Sanitarie di applicare la suddetta disciplina a tutti i negozi giuridici insorti a far data dal 1 gennaio 2017, includendola negli stessi quale parte integrante.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

O.

DISCIPLINA UNIFORME DELLE MODALITA' DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE, DEGLI IRCCS PUBBLICI, DELL'AZIENDA ARES 118 E DELLA FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA.

Art. 1 - Definizioni e allegati

1.1 Salvo quanto diversamente indicato nel presente regolamento, le definizioni qui riportate e utilizzate con lettera maiuscola o minuscola, al singolare o al plurale, con testo normale o grassetto avranno il seguente significato:

"Aziende Sanitarie": le Aziende Sanitarie locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie, gli IRCCS pubblici, l'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata.

"Strutture": i soggetti giuridici assoggettati all'obbligo di autorizzazione per l'esercizio di attività sanitaria nonché all'obbligo di accreditamento per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

"Fornitore/Prestatore di beni e servizi": i soggetti che forniscono beni o prestano servizi in favore delle Aziende Sanitarie.

"Parte privata": la Struttura o il Fornitore/Prestatore di beni e servizi che intrattiene rapporti con le Aziende Sanitarie sulla base di specifici accordi o contratti.

"Contratto": il negozio giuridico (accordo o contratto), e i relativi atti amministrativi ad esso presupposti e collegati, che legittima l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte delle Strutture provvisoriamente o definitivamente accreditate, nelle varie tipologie assistenziali, nonché la fornitura di beni e/o servizi da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi, insorto con le Aziende Sanitarie a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad acta per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.

"Crediti": i crediti derivanti dal Contratto, come definito nel punto precedente, relativi a tutte le fatture, note di credito e note di debito emesse nei confronti delle Aziende Sanitarie, in conformità alla normativa vigente, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi dal presente regolamento.

"Fattura": indica ciascuna Fattura, Nota di Credito o Nota di Debito emessa dalla Parte privata in formato elettronico, ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.

"Fattura di Acconto": indica la Fattura mensile emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo alle funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e/o alle funzioni di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D. Lgs. 517/99 e s.m.i., alla



distribuzione di farmaci (File F), valorizzata con un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto per l'anno di riferimento come finanziamento riconosciuto per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore previsto quale finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, e/o da un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore riconosciuto quale rimborso per la distribuzione dei farmaci (File F) indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto (si precisa che le suddette quote percentuali sono definite negli accordi/contratti di budget).

"Fattura di Saldo": indica la Fattura emessa, ove spettante, dalla Parte privata in formato elettronico ai sensi della normativa vigente, e gestita obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti, avente ad oggetto l'importo relativo allo syolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del Dilgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), valorizzata, con un importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere e/o per le funzioni di didattica e ricerca, ferma restando l'eventuale rendicontazione di costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente, e/o sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento, al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse nel corso dell'anno di riferimento e degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni sul complesso delle prestazioni erogate dalla Struttura, nel caso non ancora recuperati. Tale Fattura è emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

"Sistema di Interscambio" (di seguito SDI): il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle Fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

"Sistema Pagamenti": il sistema informatico finalizzato alla dematerializzazione del processo e al monitoraggio dell'intero ciclo passivo delle Aziende Sanitarie, dalla fase di sottoscrizione degli accordi/contratti di budget e/o di trasmissione dell'ordine elettronico fino alla fase di chiusura contabile dei crediti, che consente, anche attraverso l'integrazione con lo SDI, la gestione delle fasi e dei dati oggetto del presente regolamento. Tale sistema è raggiungibile dal



sito della Regione Lazio, all'indirizzo internet http://www.regione.lazio.it , nell'Area Sanità/Crediti verso SSR.

"Data Consegna Fattura": è la data di rilascio, da parte del Sistema di Interscambio della ricevuta di consegna, secondo quanto previsto al paragrafo 4 dell'allegato B al DM 55/2013, che rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture immesse nel Sistema Pagamenti a seguito dall'entrata in vigore della norma che regola la Fatturazione Elettronica. Nel caso di Fornitori/ Prestatori di beni e servizi esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, indica il giorno di effettiva immissione delle fatture nel Sistema Pagamenti e, anche in questo caso, rappresenta la data di riferimento per il calcolo dei termini previsti per la liquidazione/certificazione e il pagamento delle fatture stesse.

"Liquidazione": è la procedura amministrativa effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria al fine di verificare, ai sensi della normativa vigente, la correttezza formale e sostanziale del Credito risultante dall'accertamento della conformità dei beni, dei servizi e delle prestazioni ricevuti e fatturati rispetto a quelli richiesti e ordinati, nonché la regolarità amministrativo contabile delle fatture stesse, e, nel caso delle Strutture, la conformità delle prestazioni al titolo di autorizzazione e di accreditamento, nel rispetto del limite massimo di finanziamento, a completamento delle procedure di accertamento nei termini indicati dalla Determinazione dirigenziale n. D1598 del 07 giugno 2006, dalla Determinazione dirigenziale n. D2804 del 2007 e ss.mm.ii. nonché da ognivaltra disposizione nazionale e regionale.

"Certificazione": attestazione del Credito come certo, liquido ed esigibile, a fronte della Liquidazione della Fattura, anche in caso, ove previsto, di Fattura di Acconto e di Fattura di Saldo, effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria, rappresentata sul Sistema Pagamenti dalle Fatture, o parte di esse, poste in stato "Liquidata" con generazione dell'Atto di Certificazione.

"Atto di Certificazione": il report, in formato PDF, visualizzato dalla Parte privata e dall'eventuale Cessionario nel Sistema Pagamenti, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di Liquidazione con specificazione dell'importo di ciascun Credito Certificato, con tale importo intendendosi l'importo, in linea capitale totale o parziale, certificato per ciascuna Fattura.

"Data di Pagamento": l'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla *Data Consegna* della relativa Fattura, entro cui l'Azienda Sanitaria procederà, al pagamento dei Crediti Certificati.

"Cessionari": indica i Cessionari *pro-soluto* o *pro-solvendo* dei Crediti derivanti dal Contratto, che devono accettare anch'essi, espressamente e integralmente nell'Atto di Cessione, i termini e le condizioni del presente regolamento.

Le Fatture possono assumere, ai fini del presente regolamento, i seguenti stati:

"Ricevuta": è lo stato in cui si trova la Fattura inviata al Sistema Pagamenti da parte dello SDI, a seguito dell'esito positivo dei controlli da quest'ultimo effettuati.



"Prelevata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo il suo prelevamento dal Sistema Pagamenti da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Registrata": è lo stato in cui si trova la Fattura dopo la registrazione in contabilità da parte dell'Azienda Sanitaria.

"Respinta": è lo stato in cui si trova la Fattura a seguito di rifiuto da parte dell'Azienda Sanitaria, a fronte di irregolarità formali della stessa. In questo caso, la Parte privata avrà la possibilità di rettificare i dati irregolari e/o erronei presenti nella Fattura Respinta, trasmettendo una nuova fattura debitamente corretta, recante la stessa data e lo stesso numero di documento di quella che si intende rettificare rettificare.

"Bloccata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito di un blocco motivato da condizioni che ostacolano la procedura di Liquidazione e di Certificazione da parte dell'Azienda Sanitaria di competenza, ovvero la riscontrata inadempienza a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'Art.48-bis del DPR 602/73 e/o a seguito di verifica ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

"Liquidata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, al termine della procedura di Liquidazione e Certificazione effettuata da parte degli diffici competenti dell'Azienda Sanitaria che attesta la Certificazione del Credito.

"In pagamento": è lo stato in cui si trova la Fattura o parte di essa, a seguito dell'avvio della procedura di pagamento, con conseguente visualizzazione nel "Report in Pagamento" disponibile nel Sistema Pagamenti. Con l'attivazione di tale stato e la relativa visualizzazione nel "Report in Pagamento", non è più possibile opporre l'eventuale cessione del Credito all'Azienda Sanitaria.

"Pagata": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, una volta effettuato il bonifico da parte del Tesoriere, con conseguente visualizzazione nel "Report Pagato" disponibile nel Sistema Pagamenti.

"Chiusa": è lo stato in cui si trova la Fattura, o parte di essa, a seguito delle scritture contabili di chiusura effettuate dalla Azienda Sanitaria a fronte di pagamenti o note di credito.

Art. 2 - Oggetto e finalità del regolamento

- 2.1 Il presente regolamento disciplina in maniera uniforme la procedura e le modalità di fatturazione, trasmissione, Liquidazione, Certificazione e pagamento delle Fatture oggetto dei Contratti, come qui definiti, gestite obbligatoriamente attraverso il Sistema Pagamenti.
- 2.2 Il presente regolamento si applica a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici tra una Parte privata e una o più Aziende Sanitarie, insorti a far data dalla pubblicazione del Decreto del Commissario ad *acta* per il Piano di Rientro dal disavanzo sanitario che adotta il presente regolamento.
- 2.3 Per adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica, il Sistema Pagamenti ha il ruolo di intermediario delle Aziende Sanitarie per



ricevere e veicolare dal/al Sistema di Interscambio tutte le Fatture emesse nei confronti delle Aziende stesse.

- 2.4 Le Aziende Sanitarie hanno la competenza esclusiva in ordine alla Liquidazione e Certificazione dei Crediti derivanti da Fatture oggetto dei Contratti definiti ai sensi del presente regolamento.
- 2.5 Le Parti private e l'eventuale Cessionario, da un lato, e le Aziende Sanitarie, dall'altro, con la sottoscrizione del Contratto accettano pienamente il contenuto del presente regolamento, che ne forma parte integrante.
- 2.6 La Regione prende atto delle intese raggiunte tra le Aziende Sanitarie, la Parte privata e l'eventuale Cessionario e partecipa con un ruolo di coordinamento e supporto tecnico, monitorando che il procedimento di pagamento avvenga in modo uniforme, senza prestare alcuna garanzia e senza assumere alcun impegno, né diretto né indiretto, o a titolo di garanzia, in relazione ai pagamenti stessi, quale azione dovuta a seguito della Certificazione del Credito.

Art. 3 – Manifestazione di volontà e ammissibilità dei crediti

- 3.1 La Parte privata, prima dell'emissione della Fattura, provvede alla propria registrazione nel Sistema Pagamenti nonché alla sottoscrizione, tramite firma digitale, di apposita dichiarazione che attesti l'avvenuta accettazione del presente regolamento.
- 3.2 A seguito del ricevimento della Fattura da parte dell'Azienda Sanitaria, i Crediti, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 3.3, saranno regolati secondo i termini di Certificazione e pagamento previsti al successivo Art. 4, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- (i) le Fatture siano emesse nei confronti dell'Azienda Sanitaria con la quale intercorre il rapporto giuridico;
- (ii) i Crediti siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità della Parte privata o del Cessionario, ove sia intervenuta la cessione, e gli stessi non siano stati a loro volta oggetto di mandati all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli da parte della Parte privata e/o del Cessionario in favore di terzi, né siano soggetti ad altre pattuizioni contrattuali con soggetti terzi che, in qualsivoglia modo, ne possano impedire o condizionare - la libera disponibilità da parte della Parte privata e/o del Cessionario;
- (iii) siano rispettate le procedure previste dal presente regolamento per l'invio all'Azienda Sanitaria delle Fatture relative ai Crediti.
- 3.3 L'Azienda Sanitaria, la Parte privata e/o il Cessionario si danno reciprocamente atto che sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i Crediti:
- derivanti da Fatture relative a prestazioni non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. fatture derivanti da prestazioni socio-assistenziali, fatture derivanti da attività sociosanitaria di competenza dei Comuni);



- (ii) derivanti da Fatture relative a prestazioni di beni e servizi acquisiti a fronte di finanziamenti a destinazione vincolata e quindi non finanziate attraverso il Fondo Sanitario (es. le fatture finanziate in c/capitale, le fatture finanziate con fondi delle Aziende Sanitarie, le fatture finanziate con fondi Ministeriali, ecc.), che dovrà essere comunque gestita attraverso il Sistema Pagamenti unicamente quale strumento di trasmissione nei confronti dell'Azienda Sanitaria competente;
- (iii) derivanti da Fatture emesse da Farmacie che emettono anche DCR (Distinta Contabile Riepilogativa), ovvero relative a prestazioni di assistenza farmaceutica;
- (iv) derivanti da Fatture relative a crediti prescritti.

Art. 4 – Trasmissione delle Fatture e Procedura di Liquidazione, Certificazione e pagamento dei Crediti

- 4.1. Le Strutture, devono, a pena di inammissibilità, inviare all'Azienda Sanitaria tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che effettua per loro conto, in conformità alla normativa vigente, la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. Il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa/vigente. Le Strutture, inoltre, ai fini del completamento delle procedure di accertamento delle prestazioni rese e di Liquidazione delle Fatture, devono emettere una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria ed eseguire le procedure indicate nelle disposizioni nazionali e regionali.
- 4.2 Le Strutture, ai fini dell'emissione delle Fatture nei confronti delle Aziende Sanitarie, devono obbligatoriamente utilizzare il Sistema Pagamenti, secondo le modalità indicate nell'Accordo/Contratto di budget sottoscritto, che, <u>a far data dal 1 gennaio 2017</u>, dovrà prevedere le seguenti fattispecie:
- (A) per le prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (B) per le prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera, assistenza specialistica e assistenza specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza, fatturazione in base alla produzione effettivamente erogata nel mese di riferimento;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), fatturazione in acconto e saldo.
- 4.3 Si specificano di seguito, nel dettaglio, le fattispecie sopra elencate:

S

- (A) Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza territoriale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni neuropsichiatriche, terapeutiche riabilitative, socio-riabilitative, ex art. 26 L. 833/78, soggetti che esercitano l'attività di Hospice, residenze sanitarie assistenziali, centri diurni, l'emissione di una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per il medesimo anno di riferimento.
- (B) Per le Prestazioni erogate in regime di assistenza ospedaliera (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni per acuti, di riabilitazione post-acuzie, lungodegenza, neonato sano) e di assistenza specialistica (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni relative a laboratorio analisi, APA, risonanza magnetica, altra specialistica, dialisi, radioterapia, osservazione breve intensiva OBI, specialistica ambulatoriale nell'ambito della rete di urgenza ed emergenza) l'emissione di (i) una Fattura mensile per ciascuna tipologia di prestazione sanitaria, di importo pari alla produzione effettivamente erogata nel corso del mese di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per l'anno di riferimento, (ii) e, ove spettante, una Fattura mensile di importo pari alla produzione effettivamente erogata in relazione a specifiche tipologie di prestazioni soggette a rimborso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, dialisi, neonato sano, radioterapia, OBI, ecc.), (iii) e, ove spettante; una Fattura annuale relativa alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell'ambito della Rete di Emergenza e urgenza;
- (C) per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e di didattica e ricerca di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.lgs. 517/99 e s.m.i., nonché per la distribuzione di farmaci (File F), l'emissione, ove spettante, di:
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore assegnato per l'anno di riferimento, come finanziamento riconosciuto per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere, di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di una quota percentuale del valore del finanziamento per i maggiori costi sostenuti per lo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca connesse ad attività assistenziali di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i., indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio;
- una fattura mensile (Fattura di Acconto) di importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di un quota percentuale del valore del rimborso riconosciuto per la distribuzione dei farmaci (File F), indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.



Le suddette percentuali sono definite in sede di accordo/contratto di budget.

Tale Fattura potrà essere emessa dalla Struttura dall'ultimo giorno del mese a cui si riferisce l'acconto.

- una fattura (Fattura di Saldo), di importo pari al saldo, comunicato dalla Direzione Salute e Politiche Sociali, calcolato:
 - sul totale dei maggiori costi sostenuti nell'anno di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate per lo stesso anno, per lo svolgimento di funzioni assistenzialiospedaliere di cui al comma 2 dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/1992 e s.m.i, ferma restando la rendicontazione dei costi sostenuti laddove previsto dalla normativa vigente;
 - ✓ sul totale del finanziamento assegnato nell'anno di riférimento per le funzioni di
 didattica e ricerca di cui all'art. 7, comma 2, del D.lgs. 517/99 e s.m.i.;
 - sul totale dell'effettivo valore riconosciuto per la distribuzione diretta dei farmaci (File F) effettuata nell'anno di riferimento;

gli importi di saldo sono determinati al netto dell'importo delle Fatture di Acconto emesse per l'anno di riferimento nonché degli abbattimenti applicati in esito ai controlli automatici e/o esterni non ancora recuperati. Tale Fattura dovrà essere emessa dalla Struttura entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio di esercizio di competenza, secondo i termini e le indicazioni forniti dalla Regione.

Qualora la produzione riconoscibile per l'esercizio di competenza, entro i limiti massimi di finanziamento fissati, in relazione allo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere e di didattica e ricerca nonché alla distribuzione di farmaci (File F), risulti eccedente il totale Certificato e/o pagato con le Fatture di Acconto, l'Azienda Sanitaria dovrà recuperare gli importi non dovuti a valere sulle prime Fatture utili liquidabili emesse dalla Struttura, inerenti a qualsiasi tipologia di prestazione sanitaria, non ancora oggetto di Certificazione.

Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico, mediante l'immissione delle stesse, in conformità alla normativa vigente, direttamente nel Sistema di Interscambio, che provvede a sua volta a trasmettere le Fatture al Sistema Pagamenti, ovvero, mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti, che esegue per loro conto la trasmissione/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio. I soggetti esclusi dall'applicazione della norma sulla fatturazione elettronica, devono inviare alle Aziende Sanitarie tutte le Fatture relative ai Crediti oggetto dei Contratti, come definiti nel presente regolamento, unicamente in formato elettronico mediante l'immissione nel Sistema Pagamenti. In ogni caso, il solo invio elettronico risulta sufficiente al fine degli adempimenti fiscalì, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.



Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica nonchè la liquidazione e la certificazione della stessa, è necessario indicare in ogni fattura, ove esistente, il numero e la data dell'ordine di acquisto nonché il numero e la data del Documento di Trasporto.

- 4.5 L'Azienda Sanitaria, purché siano state rispettate le condizioni/previste all'Art. 3, nonché le procedure indicate nel presente regolamento, si impegna a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle Fatture oggetto dei Contratti, entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla Data Consegna Fattura.
- 4.6 Successivamente alla Certificazione dei Crediti da parte dell'Azienda Sanitaria, nel caso in cui:
- (i) le relative Fatture, o parte di esse, siano già nello stato "in pagamento", l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti della Parte privata, alcuna contestazione in relazione ai Crediti oggetto di Certificazione;
- (ii) le relative Fatture risultino cedute, l'Azienda Sanitaria non potrà sollevare, nei confronti dei Cessionari, alcuna eccezione, ivi inclusa l'eccezione di compensazione o sospendere o rifiutare il pagamento ai sensi del presente regolamento, per ragioni connesse all'inadempimento della Parte privata alle proprie obbligazioni contributive, ovvero a quelle derivanti dal presente regolamento, nonché all'inadempimento o ad altra condotta della Parte privata, in relazione ai Crediti vantati dalla stessa nei confronti dell'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.

Quanto sopra esposto si applica fatti salvi i casi di sequestro e impregiudicato il diritto dell'Azienda Sanitaria di non certificare i Crediti in caso di irregolarità della Fattura e/o contestazione della prestazione resa, fermo restando l'obbligo dell'Azienda Sanitaria di dare comunicazione, attraverso l'utilizzo delle apposite funzionalità presenti nei propri sistemi di gestione contabile, in merito alla motivazione della mancata certificazione della stessa entro i termini di cui al precedente punto 4.3.

- 4.7 L'Azienda Sanitaria, al fine di certificare il Credito, deve inoltre verificare la posizione della Parte privata, secondo quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2007 e dal citato Art. 48-bis del DPR 602/73. Nel caso di Cessione del Credito, la Certificazione varrà quale accettazione della Cessione, se comunicata secondo le modalità di cui al successivo Art. 6, e l'importo certificato dovrà intendersi, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n.º 40, ovvero al netto delle somme oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
- 4.8 L'Azienda Sanitaria, terminata la procedura di Liquidazione, procede al pagamento dei Crediti Certificati entro la Data di Pagamento, corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno dalla Data Consegna Fattura.
- 4.9 In caso di pagamento nei termini di cui al precedente punto 4.8 non decorrono interessi, fino alla Data di Pagamento come definita ai sensi del presente regolamento. Qualora l'Azienda



Sanitaria proceda al pagamento dei Crediti Certificati oltre 10 giorni dalla Data di Pagamento l'Azienda è tenuta a corrispondere alla Parte privata o all'eventuale Cessionario, che ne facciano espressa richiesta scritta, gli interessi calcolati al tasso previsto dalla normativa vigente sull'ammontare capitale dei Crediti Certificati, senza capitalizzazione, dal giorno successivo alla Data di Pagamento fino alla data di effettivo pagamento.

- 4.10 Resta fermo che, qualora la Parte privata risulti inadempiente alle verifiche Equitalia e/o DURC, i termini di cui ai precedenti punti 4.5 (Liquidazione e Certificazione) e 4.8 (Pagamento) devono intendersi sospesi durante il tempo previsto per l'espletamento delle procedure Equitalia e/o DURC.
- 4.11 Al fine di consentire alla Parte privata di regolarizzare eventuali situazioni di inadempienza risultanti dalle verifiche effettuate per l'espletamento delle suddette procedure, sarà inviata specifica comunicazione che segnala lo stato di inadempienza comunicato da Equitalia S.p.A. e/o dagli Enti previdenziali.

Art. 5 - Rettifiche, recuperi e compensazioni

- 5.1 Nel caso di cui al precedente Art. 4. punto 4.6, qualora l'Azienda Sanitaria abbia proceduto ad un'erronea Certificazione, la stessa deve procedere alla rettifica degli importi Certificati e/o pagati erroneamente, procedendo con la compensazione sulle prime Fatture utili liquidabili ma non ancora oggetto di Certificazione, dandone debita comunicazione alla Parte privata; in mancanza di Fatture utili liquidabili, l'Azienda Sanitaria deve procedere alla richiesta di restituzione delle somme erroneamente percepite dalla Parte privata.
- 5.2 Qualora l'Azienda Sanitaria abbià proceduto ad un erroneo pagamento a favore della Parte privata e/o all'eventuale Cessionario, la stessa deve procedere al recupero dei relativi importi, procedendo con la compensazione sui primi pagamenti dovuti al soggetto che ha ricevuto l'erroneo pagamento, il quale riceverà debita indicazione delle fatture sulle quali è stato effettuato detto recupero, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 6, punto 6.1.
- 5.3 Relativamente alle Strutture, qualora a seguito della valorizzazione dei controlli automatici e/o dei controlli esterni, il totale Certificato e/o pagato per l'esercizio di competenza, risulti eccedente il totale riconosciuto per lo stesso esercizio, entro i limiti massimi di finanziamento e al netto degli abbattimenti applicati in esito ai suddetti controlli, successivamente all'effettuazione delle comunicazioni previste dalla normativa vigente, l'Azienda Sanitaria procederà a recuperare eventuali importi Certificati e/o pagati erroneamente a valere sulle prime Fatture utili liquidabili, emesse dalla Struttura, non ancora oggetto di Certificazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 5.4.
- 5.4 All'esito del procedimento di controllo sulle prestazioni erogate, qualora, effettuate le verifiche, emerga un importo da recuperare, l'Azienda Sanitaria, entro 60 giorni dalla conclusione del procedimento di controllo o, in caso di controlli effettuati dalla Regione, entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da parte della Regione,



- (i) relativamente agli importi derivanti dai valori concordati tra le parti, richiede alla Struttura, l'emissione di una nota di credito e procede al recupero applicando la compensazione con Crediti dovuti, oggetto delle prime Fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata"; in attesa dell'emissione della nota di credito da parte della Struttura, l'Azienda Sanitaria provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata";
- (ii) relativamente agli importi derivanti dai valori <u>non</u> concordati tra le parti, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di cui alla vigente normativa regionale sui controlli e/o di quello giudiziale ove promosso, provvede a sospendere, su Crediti dovuti, l'erogazione di importi pari a quelli non concordati, attraverso l'apposizione dello specifico motivo di blocco sulle prime fatture utili emesse dalla Struttura non ancora in stato "Liquidata", richiedendo la relativa Nota di Credito.
- 5.5 La Struttura, relativamente agli importi derivanti dai valori concordati all'esito dei controlli, a seguito della richiesta dell'Azienda Sanitaria, deve emettere ed inviare a quest'ultima la nota di credito di cui al precedente punto 5.4 (i), entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta.
- 5.6 La liquidazione e/o l'avvenuto saldo non pregiudicano in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata, risultassero non dovute in tutto o in parte.
- 5.7 Il recupero delle somme derivante dai controlli (automatici e/o esterni) effettuati sull'attività erogata non può essere soggetto ad alcuna limitazione temporale, salvo i limiti prescrizionali di legge, trattandosi di atto dovuto derivante dall'accertato inadempimento contrattuale della Struttura alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie. Nel caso in cui gli importi da recuperare siano eccessivamente rilevanti e gravosi per la Struttura, l'Azienda Sanitaria potrà pattuire una dilazione, rateizzando le somme; in tal caso verranno applicati gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c..
- 5.8 Si precisa che il procedimento di controllo sulle prestazioni sanitarie è suscettibile di determinare il recupero dei relativi valori e delle conseguenti somme entro il periodo prescrizionale di legge successivo all'erogazione delle prestazioni, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. e il relativo eventuale obbligo del risarcimento del danno.

Art. 6 - Obblighi della Parte privata e/o del Cessionario

6.1 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario si impegnano a rimborsare all'Azienda Sanitaria qualsiasi somma non dovuta, per qualsivoglia motivo, che sia stata pagata per errore. Tale rimborso dovrà avvenire sul conto corrente indicato dall'Azienda Sanitaria e/o dalla Regione Lazio, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accredito sul conto corrente della Parte privata e/o dell'eventuale Cessionario delle somme non dovute.



- 6.2 In caso di mancata restituzione nei predetti termini, l'Azienda Sanitaria avrà il diritto di compensare l'importo che deve essere restituito dalla Parte privata e/o dall'eventuale Cessionario con i successivi pagamenti dovuti dall'Azienda Sanitaria ad uno di tali soggetti; qualora non sia possibile procedere alla compensazione, la Parte privata e/o l'eventuale Cessionario sono tenuti a corrispondere all'Azienda Sanitaria ogni eccezione rimossa ed in aggiunta al ristoro di ogni spesa o costo (anche legali) sostenuti e/o danno eventualmente subito dall'Azienda stessa gli interessi sull'importo da rimborsare, calcolati al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., maturati a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di restituzione, inviata a mezzo posta elettronica certificata; sino alla data di effettivo soddisfo.
- 6.3 Le Fatture emesse dalle Strutture, relative a prestazioni oggetto di accordo/contratto di budget, dovranno essere emesse unicamente in formato elettronico mediante la compilazione delle maschere web previste dal Sistema Pagamenti per la generazione della fattura formato "fattura PA" di cui alla normativa vigente, e dovranno essere trasmesse all'Azienda Sanitaria esclusivamente attraverso il Sistema Pagamenti, che provvedera all'inivio/ricezione nei confronti del Sistema di Interscambio.
- 6.4 Nel caso in cui la Struttura, per qualsivoglia motivo, non rispetti l'obbligo di invio delle Fatture secondo la suindicata procedura, e trasmetta invece, direttamente attraverso il Sistema di Interscambio all'Azienda Sanitaria una o più Fatture, ad esclusione delle Fatture indicate al precedente Art. 3, punto 3.3, non sarappossibile procedere alla Liquidazione/Certificazione e al pagamento delle stesse. Resta inteso che, in tal caso, non saranno dovuti gli interessi di mora.
- 6.5 Nel caso in cui la Struttura trasmetta all'Azienda Sanitaria una o più Fatture relative ai Contratti, oltre che attraverso il Sistema Pagamenti anche direttamente attraverso il Sistema di Interscambio, sarà considerato quale documento contabile valido esclusivamente quello immesso nel Sistema Pagamenti, non ritenendo valide le ulteriori Fatture ricevute dal Sistema di Interscambio; in tal caso è facoltà dell'Azienda Sanitaria applicare una penale pari al 5% dell'importo della stessa Fattura.
- 6.6 La Parte privata e/o l'eventuale Cessionario non possono cedere a terzi, in tutto o in parte, Fatture per interessi maturati e maturandi, spese o altri accessori, ivi incluse note di credito e note di debito, relative ai Crediti, separatamente dall'ammontare capitale dei predetti Crediti. In caso di violazione di tale disposizione, tali soggetti perdono il diritto alla corresponsione di tali interessi (qualora dovuti).
- 6.7 La Parte privata, anche nel caso di invio da parte dei Fornitori/Prestatori di beni e servizi delle Fatture direttamente allo SDI, si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendo a proprio carico tutte le obbligazioni previste dal dettato normativo e dichiarando pertanto sul Sistema Pagamenti, mediante sottoscrizione con firma digitale a norma Digit PA, nella sezione a ciò

A.

dedicata, il conto o i conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, per il pagamento dei Crediti oggetto del presente regolamento, nonché ad indicare in ciascuna Fattura unicamente uno di tali conti correnti.

- 6.8 I Fornitori/Prestatori di beni e servizi che effettuino l'invio delle Fatture direttamente allo SDI, si obbligano ad indicare in ciascuna Fattura il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, dichiarato sul Sistema Pagamenti come espressamente previsto nel precedente punto 6.7, nonché a comunicare tramite il Sistema Pagamenti tutte le informazioni relative agli adempimenti e agli obblighi contenuti nel presente regolamento.
- 6.9 La Parte privata si obbliga a dare evidenza, tramite il Sistema Pagamenti, di ogni intervenuta variazione/modificazione soggettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cessioni del ramo d'azienda, fusioni, incorporazioni, ecc.), ivi comprese le ipotesi disciplinate dall'art. 116 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 6.10 La Parte privata è tenuta obbligatoriamente ad osservare il presente regolamento con riferimento a tutti gli accordi, contratti e negozi giuridici insorti con una o più Aziende Sanitarie, a far data dall'entrata in vigore del regolamento stesso, nonche a seguire le procedure tecniche contenute nel Manuale Utente e gli eventuali aggiornamenti dello stesso, di volta in volta pubblicati nell'Area Sanità/Crediti verso SSR/ Sistema Pagamenti, raggiungibile dal sito web della Regione Lazio all'indirizzo internet http://www.regione.lazio.it.
- 6.11 La Parte privata deve riportare nell'area "Anagrafica e Contratti" del Sistema Pagamenti, gli stessi dati anagrafici e identificativi indicati nel Contratto, che deve aggiornare in caso di intervenute variazioni.
- 6.12 La Parte privata si impegna a non presentare sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal MEF istanza per la certificazione delle Fatture, qualora le stesse siano state già oggetto di certificazione tramite il Sistema Pagamenti.

Art. 7 - Cessione dei Crediti

- 7.1 La Parte privata o il Cessionario può cedere, agli Istituti di Credito o Finanziari di cui alla Legge n. 52/91 e s.m.i., ovvero a soggetti terzi, i Crediti nella loro esclusiva e incondizionata titolarità, notificando all'Azienda Sanitaria l'atto di cessione e immettendo copia integrale dello stesso in formato digitale nel Sistema Pagamenti, entro 5 giorni dalla notifica della cessione.
- 7.2 Gli atti di cessione devono essere necessariamente predisposti nel rispetto delle forme previste dalla vigente normativa e la cessione deve essere notificata all'Azienda Sanitaria mediante consegna, a mezzo ufficiale giudiziario o, in alternativa (a scelta del cedente e del Cessionario), a mezzo piego raccomandato aperto, di un estratto del relativo atto di cessione, contenente l'elenco delle Fatture oggetto di cessione.
- 7.3 Gli atti di cessione devono, altresì, essere trasmessi in formato digitale, mediante l'inserimento degli stessi, nel termine di cui al precedente punto 7.1, nel Sistema Pagamenti, collegando ciascuna Fattura al relativo atto di cessione.



- 7.4 Si precisa che in caso di retrocessione è obbligo dell'ultimo Cessionario intervenuto liberare le Fatture precedentemente collegate alla cessione per la quale è stata notificata all'Azienda Sanitaria la retrocessione stessa, a tal fine è necessario procedere all'immissione, nel Sistema Pagamenti, della copia integrale in formato digitale della documentazione attestante la retrocessione, nonché selezionando tale documento all'atto di rimozione delle Fatture dalla precedente cessione.
- 7.5 Le cessioni e le retrocessioni non sono opponibili all'Azienda Sanitaria in caso di mancato collegamento, all'interno del Sistema Pagamenti, di ciascuna Fattura al relativo atto di cessione o alla relativa retrocessione, ancorché le stesse siano state notificate all'Azienda Sanitaria in conformità alla normativa vigente.
- 7.6 Resta inteso che non è più possibile cedere o retrocedere le Fatture oggetto dei Contratti dal momento in cui risultano elencate nel "Report in Pagamento", disponibile sul Sistema Pagamenti; infatti, dal momento in cui la Fattura assume lo stato "in pagamento", non è più possibile collegarla, sul Sistema Pagamenti, alla cessione o alla retrocessione, che, pertanto, non sono opponibili all'Azienda Sanitaria relativamente a tale Fattura.
- 7.7 Gli atti di cessione, nonché gli estratti notificati al sensi del presente Articolo, per essere validi, devono contenere obbligatoriamente l'accettazione espressa da parte di ciascun Cessionario di tutti i termini del presente regolamento, che devono intendersi vincolanti per lo stesso, ovvero, per ciascun ulteriore Cessionario intervenuto, nell'eventualità di successive cessioni dei crediti stessi a terzi.
- 7.8 Le cessioni devono avere ad oggetto l'importo capitale non disgiunto da tutti i relativi accessori di legge maturati e maturandi e qualsivoglia costo e/o onere pertinente agli stessi ivi incluse le note di debito e le note di credito, fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 in tema di scissione dei pagamenti.
- 7.9 Ai fini di una corretta identificazione del titolare del credito, l'Azienda Sanitaria che intenda rifiutare l'avvenuta cessione, deve comunicarlo al cedente e al Cessionario attraverso il Sistema Pagamenti. L'Atto di Certificazione vale quale accettazione della cessione e, come indicato al precedente art. 4, punto 4.7, l'importo certificato viene riconosciuto, eventualmente, al netto delle somme richieste da Equitalia S.p.A. ovvero oggetto di pignoramento presso terzi diversi da Equitalia.
- 7.10 Le Fatture oggetto di cessione, in assenza di pagamento, possono essere considerate insolute da parte dei Cessionari soltanto dopo che siano decorsi, 180 giorni dalla data di Certificazione delle stesse.
- 7.11 In caso di mancato rispetto delle procedure sopra previste, sono considerati liberatori i pagamenti effettuati sulla base dei dati immessi e delle indicazioni presenti sul Sistema Pagamenti.



\mathcal{D}		
	lore 6 867.240,00; RUP: Dott. Luigi Roberti; Spese di pubblicazione a carico	
	3.004.132,50 Lotto 3 82626835B6 valore 6 7.336.317,50 Lotto 4 8262690B7B Va-	
	1 8262672CAO, valore € 3.788.152,50 Lotto 2 826267926A, valore €	
	chieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del XX/XX/XXX; Codici CIG: Lotto	.
	documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Ri-	
	SEZIONE VI ALIRE INFORMAZIONI: Presentazione offerte per via telematica e	
	propris offerta: 240 glorni; data apertuma offerte: XX/XX/XXXX	
	XX/XX/XXXX ore 12:00. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla	··
	SEZICNE IV PROCEDURA: aperta; Termine per il ricevimento delle offerte:	
	TECNICO: came da disciplinare di gara;	
	SEZIONE III INECESSAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECCUCATO FINANZIARIO E	_
	is	
	rata dell'appalto: 24 mesi; rinnovo: 51; varianti: MO; opzioni: 51; lotti:	
	ma; critețio di aqqiudicarione: offerta economicamente più vantaggiosa; Du-	
	stimato: € 14.995.842,50 iva esclusa; Lucqo di esecuzione; NUTS: ITIA3 - Ro-	
	della ASL Roma L; CPV: 85111700-7; tipo di appalto: Servizi ni 25; valore	
		
	quadro, del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per le esigenze	
	SEZIGNE II OGGETIO: Procedura aperta per 1'affidamento, mediante accordo	
	Borgo S. Spirito, 3 00193 Rama; Tèl. 06/68352527; http://www.asl.comal.it	
	SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA I	
	Bando di qana	
	I ANDRI BIRATINAS AQUEITA	

		İ
	,	
	deqli aqqiudicatari; Presentazione ricorso: TAR Lazio, entro 30 giorni dalla	
	framework of	
_	presente pubblicazione; Data di spedizione alla GUUE: XX/XX/XXXX	
	Dott. Angelo Tanese	
	N .	
		<u></u> .
		
	<u> </u>	<u> </u>
	-	·
	:	
		_
•		
		
	,	
	•	00
	I	I (C./Y./

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n0028644
NO_DOC_EXT:	2020-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.13.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU i
PHONE:	V
E_MAIL:	cristina.franco@aslroma1.it

LANGUAGE:	ļπ ,	
CATEGORY:	ORIG '	
FORM:	F02	
VERSION:	R2.0.9.S03	
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/	

١.

:

ì



Bando di gara

Servizi

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ASL ROMA 1

Città: ROMA

Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00193

Paese: Italia

E-mail: uocabs@pec.asfroma1.it

Tel.: +39 0668352527 Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.astroma1.it

- I.2) Appalto congiunto
- 1.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://stella.regione.lazio.it/Portale/

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Autorità regionale o locale

1.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto

- II.1) Entità dell'appalto
- II.1.1) Denominazione:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1

II.1.2) Codice CPV principale

85111700

II.1.3) Tipo di appalto

Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1

II.1.5) Valore totale stimato

Valore, IVA esclusa: 14 995 842.50 EUR

(l.1.6) Informazioni relative ai lotti

O.

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

(1.2.1) Denominazione:

NIV a lieve livello di complessità assistenziale Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari

85111700

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI43

Luogo principale di esecuzione:

roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

NIV a lieve livello di complessità assistenziale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80

Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 3 788 152.50 EUR

11.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 24

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 7.497.921,25 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certifi

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

(1,2,13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appaito è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari



II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

NIV a medio livello di complessità assistenziale

Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari

85111700

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI43

Luogo principale di esecuzione: -

roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

NIV a medio livello di complessità assistenziale

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80

Prezzo - Ponderazione: 20

(I.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 3 004 132.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 24

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 7.497.921,25 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certifi

(1.2,10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 105, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

(1,2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:



NIV ad alto livello di complessità assistenziale e Ventilazione Invasiva ≥ 16 ore (patologie neuromuscolari degenerative)

Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari

85111700

(1,2.3) Luago di esecuzione

Codice NUTS: ITI43

Luogo principale di esecuzione:

roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

NIV ad alto livello di complessità assistenziale e Ventilazione Invasiva ≥ 16 ore (patologie neuromuscolari degenerative)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80

Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 7 336 317.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 24

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 7.497.921,25 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certifi

(1.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

(J.2,11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

I[.2.1) Denominazione:



PZ ipersecretivi con necessità di ginnastica respiratoria o di monitoraggio avanzato

Lotto n.: 4

11.2.2) Codici CPV supplementari

85111700

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI43

Luogo principale di esecuzione:

roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

PZ ipersecretivi con necessità di ginnastica respiratoria o di monitoraggio avanzato

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

I criteri indicati di seguito

Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 80

Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato

Valore, IVA esclusa: 867 240.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in mesi: 24

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì

Descrizione dei rinnovi:

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 7.497.921,25 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certifi

II.2.10) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure atte all'individuazione del nuovo contraente al sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative al fondi dell'Unione europea

L'appaito è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

(II.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

0

III.1.2)	Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)	Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5)	Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)	Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)	Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)	Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)	Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione	IV; Procedura
IV.1)	Descrizione
IV.1.1)	Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)	Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)	Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)	Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)	Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)	Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)	Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)	Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 15/05/2020 Ora locale: 12:00
IV.2.3)	Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)	Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IV.2.6)	Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)	Modalità di apertura delle offerte Data: 17/06/2020 Ora locale: 14:00
<u>Sezione</u>	VI: Altre Informazioni
VI.1)	Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)	Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)	Informazioni complementari: Presentazione offerte per via telematica e documentazione reperibile su https://stella.regione.lazio.it/Portale/ Richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del XX/XX/XXXX; RUP: Dott. Luigi Roberti; Spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari;

Procedure di ricorso

VI.4)



VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: T.A.R.

Città: ROMA Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR Lazio

Città: Roma Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:



AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA I ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale Roma I — UOC Acquisizione Beni e Servizi Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare Valore stimato: € 14.995.842,50 IVA esclusa, per 24 mesi Termine presentazione offerte: XX/XX/XXXX ore 12:00 c/o Ente Appaltante RUP: Dott. Luigi Roberti Data spedizione alla GUUE: XX/XX/XXXX Bando integrale: www.aslromal.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese

0

	Modello standard	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	Proroga Tecnica dal al del contratto di appatto	
•	1 (Storage Toolings and Storage Storag	
	TRA	
	La ASL Roma 1 con sede legale in Roma – Borgo S. Spirito n. 3, partita IVA	
	13664791004, istituita a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge	
	regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015 e come preso atto	
	con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1º gennaio 2016,	
	rappresentata dal in qualità di Direttore Generale giusto Decreto	
	elettivamente domiciliato, ai fine del presente atto, presso la suddetta	
	sede	
	E .	
	(se impresa singola)	
	La società (in seguito per brevità Operatore Economico) con	
_	sede legale in Via/Piazza n.	
	, CAP	
	C.F. e partita IVA iscritta nel Registro delle Imprese di	
	al n. rappresentata dal Sig.	
	nato a il , in qualità di legale	
	rappresentante/procuratore (in caso di procuratore inserire dati procura speciale da	
	conservare in atti), domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore	
-		
	Economico.	-
	(In caso di RTI):	-0

	La società con sede legale in Via/f	Piazza
		a IVA
	iscritta nel Registro delle Imprese	_di
	, al n. , tenuto dalla C.C.I.A	
	, at the tentro dana c.c.i.	<u>,,, uii</u>
	, rappresentata dal Sig.	nato a
	il <u>in qu</u> alità di legale rappresentante (<i>in c</i>	aso di
	procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti), domiciliato	per il
	presente atto presso la sede della società stessa.	
-		
	La predetta società interviene al presente atto in pro	prio e
	quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in s	eguito
	denominato Operatore Economico) costituito fra la medesima in qual	ità_di
	capogruppo, la società <u>con sede legale in</u>	
	Via/Piazza , n. , CAP , C.F. e partita	a IVA
	<u>iscritta nel Registro delle Imprese</u>	di
	al n. , tenuto dalla C.C.I.A	.A di
	e la società con sede legale in Via/l	Piazza
	iscritta nel Registro delle Imprese di	al n.
	, tenuto dalla C.C.I.A.A di	
	giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50	0/2016
	(se per atto pubblico) ai rogiti del Notaio Dott.	
	n, di Repertorio e n. di Raccolta in data (se per
		nticata
	dał Notaio Dott. , n. Repertorio, conservata i	n atti.



	PREMESSO	
	che con Deliberazione D.G. n. del l' ASL Roma 1 ha indetto la	
	procedura	
	per un importo complessivo posto a	
	base d'asta pari a Euro oltre IVA di legge, da aggiudicarsi con il criterio	
	(indicare se prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa);	
	(<u>Indicare se prezzo più basso o orierta economicamente più variaggiosa),</u>	
. <u> </u>	che per l'espletamento della suddetta procedura è stato acquisito il CiG (Codice	
	Identificativo Gara) n. (eventualmente) CUP	
	che con deliberazione n del è stata disposta ed	
	approvata l'aggiudicazione dell'appatto di cui trattasi per un importo complessivo di	
	Euro oltre IVA di legge a l(Società, RTI , Consorzio)	
	che il contratto d'appatto è stato stipulato în data e registrato	
	CHE II CONTRACTO O APPARIO E SIAIO SUPURIO III GALA - C registrato	_
<u></u>	<u> </u>	
	che nelle more dell'indizione e dell'espletamento della nuova gara d'appalto	
	, al fine di evitare l'interruzione delle suddette prestazioni e	
. . =		
	tenuto conto che negli atti di gara è prevista l'opzione della proroga contrattuale, la	
	ASL Roma 1 con la Deliberazione del Direttore Generale n. del	
_	ha approvato il presente Atto di Sottomissione con il quale	
	, si impegna ad espletare per	
	ulteriori mesi le prestazioni di che trattasi con le modalità e le condizioni di	- -
	seguito esplicitate e senza soluzione di continuità con il contratto originario.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Premesse	
	73(400)0 1 4 10(1)0500	



	•	
	•	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	-
	Articolo 2 - Oggetto dell'appalto	
	Aldoolo 2 - Oggetto dell'apparto	
	L'Operato Economico , con il	
u	presente atto si obbliga ad eseguire le seguenti prestazioni in favore dell'ASL Roma	
	: 1 agli stessi prezzi patti e condizioni del richiamato contratto d'appalto:	
•		
-	1	
	, Articolo 3 - Durata	
	La durata della proroga oggetto del presente atto è fissata per un periodo massimo	
	di mesi, con decorrenza e termine .	
	Articolo 4 - Obblighi dell'Appaltatore	
	L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui al precedente art. 2 agli	
	stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originario.	
	Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto	
	L'importo delle prestazioni oggetto del presente Atto per il periodo	
•	ė fissato in Euro oltre IVA di legge.	
	Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Ai sensi della disposizioni di cui alla Legge 136 del 13 agosto 2010, come	
	successivamente modificata, l'Appaltatore conferma gli obblighi di tracciabilità dei	
	flussi finanziari.	
	Articolo 7 – Integrazione cauzione definitiva	
	L'Appaltatore a garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti	
	con il presente Atto ha prodotto, ad integrazione della cauzione definitiva rilasciata	
	mediante fideiussione n. emessa da per la	
	stipulazione del contratto originario richiamato in premessa, la relativa appendice n.	
	in data valida per il periodo – . Tale	



garanzia fideiussoria resterà in vigore sino	alla chiusura dell'appalto e comunque
sino alla data di emissione del certificato di	collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione. L'Amministrazione, in o	caso di necessità di recupero di crediti di
qualsiasi tipo nei confronti dell'Appaltator	e, ha specifico diritto ad escutere la
cauzione, senza preventiva intimazione e/o o	liffida
Articolo 8 - Risoluz	ione e recesso
Per la risoluzione ed il recesso trovano ap	plicazione le disposizioni contenute nel
contratto originario, nonché le norme previ	ste dal D. Lgs. 50/2016 agli artt. 108 e
109. Resta inteso ed incondizionatamente a	accettato dall'Appaltatore, che in caso di
adesione da parte dell'ASL Roma 1 a contra	atti o convenzioni di appailto conseguenti
alla formalizzazione e messa a regime di ga	ra centralizzata regionale e/o attivazione
di convenzione CONSIP, o all'aggiudicazione	ne di gara d'appalto esperita da questa
Azienda, la stessa Amministrazione avrà fa	coltà a proprio insindacabile giudizio, di
esercitare il diritto di recesso e disdetta de	presente atto, in qualunque momento.
tramite invio di semplice comunicazione tram	ite posta elettronica certificata (PEC).
Articole	09
Foro comp	etente
Per ogni controversia che dovesse insorger	e in ordine alla validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione del rapporto contra	attuale e per tutte le questioni relative ai
rapporti tra l'Operatore Economico e l'A.S.L.	Roma1, è competente in via esclusiva il
Foro di Roma.	· ·
Articolo	10
Oneri fiscali e spe	se contrattuali
1. Sono a carico dell'Operatore Econo	omico tutti gli oneri anche tributari e le
spese contrattuali relative al servizi ivi i	



	1	
•	esaustivo,imposta di bollo, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione	
	di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.	
•	2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono	
	effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul	
	valore aggiunto, che l'Operatore Economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa,	
	ai sensi del D.P.R. n. 633/72.	
	Art. 11	
	Allegati	
	_	
	Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto.	
	anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso	
	la stazione appattante, l'offerta tecnica ed economica dell'Operatore Economico, il	
	contratto di appaito originario, la cauzione definitiva, (ove previsto) il DUVRI.	
<u>.</u>		
	Art. 12	
	Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.	
	•	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma codice civile il sig	
	dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti	
	ed atti richiamati nel presente atto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per	
	gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito	
	indicati e contenuti nel presente_atto o nel contratto di appalto originario, ferma	
	restando la inderogabilità delle norme contenute nel diciplinare di gara e relativi	
	allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del	
	Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili:	
	Per quanto attiene al presente contratto: Articolo 3 Durata del contratto,4 Obblighi	
	dell'appaltatore, 6 Tracciabilità dei flussi finanziari, 8 Foro competente, 9 Oneri	

	fiscali e spese contrattuali.		
-	instante apese contrattuali.		
	Per quanto attiene al contratto originario:		
	(Inserire gli articoli già previsti in esso e non ripetuti nel presente atto)		
	Letto approvato e sottoscritto (con kit di firma digitale in pdf pades).		
			•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	:		
	.		
	<u> </u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	
_			
	•		
		<u>-</u>	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		·	
	_		08